

CAMERA DEI DEPUTATI

N.136

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (136)

(articolo 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

Trasmesso alla Presidenza il 09 gennaio 2015

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006
RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E
INTELLIGENCE TRA LE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE
EUROPEA INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;

Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla
semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione
europea 2013 – secondo semestre;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della
giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze

E M A N A

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Disposizioni e principi generali



ART. 1

(Obiettivo e definizioni)

1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonché le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - b) "autorità di un altro Stato membro", le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
 - c) "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
 - d) "informazioni o *intelligence*", le informazioni o i dati detenuti da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorità di un altro Stato membro, nonché le informazioni e i dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorità, senza il ricorso a mezzi coercitivi;
 - e) "indagine penale", il procedimento penale;
 - f) "mezzi coercitivi", le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge;
 - g) "operazione di *intelligence* criminale", una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all'indagine penale, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;
 - h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di *intelligence* formulate da autorità di un altro Stato membro;
 - i) "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorità

21

nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o *intelligence* nei casi di urgenza.

4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
- a) "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;
 - b) "EUROJUST", l'Unità europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41;
 - c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
 - d) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", i reati di cui agli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli commessi per realizzare il furto di identità relativo ai dati personali;
 - e) "scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*", la comunicazione ad un'autorità di un altro Stato membro di informazioni o *intelligence* effettuata d'iniziativa da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, delle norme in materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine, le condizioni e le modalità con le quali:
 - a) le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e le autorità di un altro Stato membro si scambiano, su richiesta, le informazioni o l'*intelligence* di cui esse dispongono, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale;
 - b) le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni e/o *intelligence* che possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo ovvero alla prevenzione di questi ultimi.
2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano l'obbligo per le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge di acquisire e conservare, anche attraverso mezzi coercitivi, informazioni o *intelligence* che non siano nella propria disponibilità.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.
4. Le informazioni o l'*intelligence* sono scambiate anche con Europol in conformità alla Convenzione Europol basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e con Eurojust in conformità alla decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28



febbraio 2002 nel caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni o di *intelligence* presentate dall'autorità di un Paese associato Schengen.

CAPO II

Richiesta di informazioni o *intelligence* all'autorità di un altro Stato membro

ART. 3

(Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o intelligence)

1. La richiesta di informazioni o *intelligence* all'autorità di un altro Stato membro può essere formulata da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento, ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato, quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni o *intelligence* siano disponibili in quello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare soltanto informazioni o *intelligence* non eccedenti le finalità per cui esse vengono presentate.

ART. 4

(Modalità di presentazione della richiesta alle autorità di un altro Stato membro)

1. La richiesta di informazioni o *intelligence* è presentata all'autorità di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di comunicazione.
2. Nel caso in cui le informazioni o *intelligence* riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e la loro acquisizione si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, la richiesta è presentata al punto di contatto dello Stato membro.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, è presentata, utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano l'utilizzo del canale di comunicazione prescelto, riportando le informazioni ivi richieste.
4. La richiesta, presentata attraverso il formulario di cui al comma 3, specifica:
 - a) le informazioni o l'*intelligence* richieste;
 - b) i motivi e le finalità per le quali le informazioni o l'*intelligence* sono richiesti;
 - c) il nesso tra le finalità della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o l'*intelligence*;
 - d) i motivi, per i quali si ritiene che le informazioni o l'*intelligence* siano disponibili nel Paese dell'autorità cui viene inoltrata la richiesta.
5. Con la richiesta, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge indica altresì il termine, tra quelli riportati nel formulario di cui al comma 3, entro il quale l'autorità di un altro Stato membro è tenuta, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4. della decisione quadro, a comunicare le informazioni o l'*intelligence*. Il termine è individuato tenendo conto delle effettive esigenze, per le quali l'autorità nazionale



competente incaricata dell'applicazione della legge ha richiesto le informazioni o l'intelligence.

ART. 5

(Utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o prescrizioni imposte)

1. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza le informazioni o l'intelligence per le finalità per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica, nel rispetto delle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorità dello Stato membro, assicurando la riservatezza delle informazioni o dell'intelligence, in relazione alle quali l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato l'esistenza di requisiti di segretezza delle indagini.
2. L'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence per scopi diversi da quelli per cui furono originariamente richiesti è consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità ovvero dal punto di contatto dello Stato membro. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione richiede la predetta autorizzazione attraverso il canale di comunicazione utilizzato per la presentazione dell'originaria richiesta di informazioni o di intelligence.
3. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge può utilizzare le informazioni o l'intelligence ricevute in deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorità o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge a favore del Parlamento, dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di organismi indipendenti, istituite sulla base di disposizioni di legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge acquisisce il preventivo parere dell'autorità o del punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione o l'intelligence.
4. L'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence in deroga alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 è effettuata tenendo per quanto possibile conto degli interessi e dei punti di vista comunicati dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro.
5. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge fornisce all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro notizie o ragguagli circa l'utilizzazione e il trattamento delle informazioni o dell'intelligence sulla base di richieste formulate in merito a specifici casi dall'autorità o dal punto di contatto di uno Stato membro.

ART. 6

(Utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence come prova nell'ambito di un'indagine penale)

1. Le informazioni o l'intelligence possono essere utilizzate come prova o elementi di prova nell'ambito di un'indagine penale solo previa autorizzazione dello Stato membro.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1. può essere richiesta anche successivamente alla trasmissione delle informazioni o dell'intelligence. In tal caso, l'autorizzazione è



richiesta utilizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri. L'autorizzazione non è comunque necessaria nel caso in cui l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro abbia già autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di prova all'atto della trasmissione delle informazioni o dell'*intelligence*.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o l'*intelligence* detenute in conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facoltà difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.

CAPO III

Richiesta di informazioni o *intelligence* presentata da un'autorità di un altro Stato membro

SEZIONE I

Condizioni di ammissibilità della richiesta alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge

ART. 7

(Soggetti competenti a presentare la richiesta di informazioni o intelligence)

1. La richiesta di informazioni o *intelligence* può essere rivolta ad un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale da uno dei seguenti soggetti:
 - a) un'autorità di un altro Stato membro;
 - b) il punto di contatto dello Stato membro;

ART. 8

(Informazioni e intelligence suscettibili di comunicazione)

1. Salvo che non ricorrano i casi di cui all'articolo 9, possono formare oggetto di comunicazione all'autorità o al punto di contatto nazionale le informazioni o l'*intelligence*, anche acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta, che sono nella disponibilità delle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non obbligano l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale a comunicare informazioni o *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato membro che le ha richieste. La comunicazione di informazioni o *intelligence* non attribuisce allo Stato membro che le ha richieste il diritto di utilizzare le medesime informazioni o *intelligence* come prove dinanzi a un'autorità giudiziaria, salvo che non sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15.



ART. 9

(Casi di rifiuto della comunicazione)

1. La comunicazione all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro può essere rifiutata nel caso in cui:
 - a) le informazioni o l'*intelligence* siano coperte dal segreto di Stato;
 - b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
 - c) le informazioni o l'*intelligence* siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13;
 - d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o di un'operazione di *intelligence* criminale o, comunque, l'incolumità o la sicurezza delle persone;
 - e) le informazioni o l'*intelligence* siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilità, salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o dell'*intelligence* all'autorità o al punto di contatto dello Stato richiedente.
2. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresì, rifiutarsi di comunicare le informazioni o l'*intelligence* nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono stati richiesti.
3. La comunicazione può, altresì, essere negata quando la richiesta di informazioni o *intelligence* si riferisce:
 - a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;
 - b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale.

SEZIONE II

Procedimento di richiesta delle informazioni o dell'intelligence alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge

ART. 10

(Disposizioni generali concernenti la presentazione della richiesta e la comunicazione di informazioni o intelligence)

1. Ai fini del presente decreto, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste di informazioni o *intelligence* finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato che sono presentate secondo le seguenti modalità:
 - a) la richiesta è inoltrata attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4;



- b) la richiesta è presentata utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, debitamente compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui all'articolo 7.
- 2. La richiesta di informazioni o *intelligence* deve, altresì, precisare:
 - a) i motivi di fatto per i quali l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o l'*intelligence* richiesti siano disponibili nella Repubblica italiana;
 - b) i motivi e le finalità per le quali vengono richieste le informazioni o l'*intelligence*;
 - c) il nesso tra le finalità della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o l'*intelligence*.
- 3. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano la risposta alla richiesta di informazioni e l'*intelligence*, utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro, debitamente compilato, nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione utilizzato.

ART. 11

(Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o dell'intelligence)

- 1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di informazioni o di *intelligence* è trattata dall'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cui la medesima richiesta è stata presentata.
- 2. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge risponde entro i seguenti termini:
 - a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente;
 - b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta negli altri casi.
- 3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta di informazioni o *intelligence* entro i termini di cui al comma 2, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del ritardo e il nuovo termine entro il quale è possibile fornire la risposta. A tal fine l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro.

ART. 12

(Procedimento di comunicazione delle informazioni o dell'intelligence nei casi di urgenza)

- 1. Le richieste di informazioni o *intelligence* sono trattate con procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) le informazioni o l'*intelligence* richieste riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo;



- b) l'acquisizione delle predette informazioni o *intelligence* si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale;
- c) le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente.
2. Le richieste di informazioni o *intelligence* presentate con procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale.
3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o dell'*intelligence* entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima.
4. Il punto di contatto nazionale può ritardare la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* nel caso in cui l'adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione è effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro.

ART. 13

(Procedimento di comunicazione di informazioni o intelligence coperte dal segreto relative a indagini penali)

1. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o *intelligence* coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro che le informazioni o l'*intelligence* possono essere fornite solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
2. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale richiede l'autorizzazione a comunicare le informazioni o l'*intelligence* richieste all'autorità giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e può negare l'autorizzazione con decreto motivato.
3. Le informazioni o l'*intelligence* non sono comunicate all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.

ART. 14

(Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence comunicate)

1. Le informazioni o l'*intelligence* sono utilizzate dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro per le finalità per le quali esse sono fornite ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica.



2. Nel caso in cui l'autorità o il punto di contatto nazionale chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni o l'*intelligence* già comunicate per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale rilascia tale autorizzazione ove ciò sia consentito dalle norme dell'ordinamento.
3. All'atto della comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano l'eventuale necessità di assicurare la riservatezza delle medesime informazioni o dell'*intelligence*, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza dei procedimenti penali in corso.
4. Con la comunicazione di cui al comma 3, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale possono, altresì, imporre all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro:
 - a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate che si rendono necessarie o opportune sulla base delle vigenti norme del diritto interno;
 - b) condizioni o restrizioni per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di *intelligence* criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio delle informazioni o dell'*intelligence*.
5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono vincolanti, salvo quanto previsto dal comma 6. In casi specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono state comunicate informazioni o *intelligence* ragguagli in merito al loro trattamento o al loro utilizzo.
6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro segnali l'esigenza di utilizzare, in deroga alle condizioni o restrizioni imposte ai sensi del comma 4, le informazioni o l'*intelligence* a favore dell'autorità giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente di controllo delle autorità del medesimo Stato incaricate dell'applicazione della legge, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano, senza ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1.

ART. 15

(Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence come prove in procedimenti giudiziari)

1. Nel caso in cui lo Stato membro richieda di utilizzare informazioni o *intelligence* già comunicate come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria del medesimo Stato, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità giudiziaria sulla base delle disposizioni dell'ordinamento, attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non è necessaria nel caso in cui l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale abbiano già autorizzato l'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* come prova dinanzi ad un'autorità giudiziaria all'atto della loro comunicazione.



CAPO IV

Scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*

ART. 16

(Condizioni e modalità per lo scambio spontaneo di informazioni o intelligence)

1. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*, nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che le informazioni o l'*intelligence* possano contribuire, all'individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazioni o l'*intelligence* sono comunicate nel limite di quanto ritenuto necessario per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui predetti reati.
2. Lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence* può essere omesso nei casi previsti dall'articolo 9.
3. Nel caso in cui le informazioni o *intelligence* siano coperte dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge richiede la preventiva autorizzazione all'effettuazione dello scambio spontaneo all'autorità giudiziaria secondo le modalità stabilite dall'articolo 13. Non si fa luogo allo scambio spontaneo delle informazioni o dell'*intelligence* coperte dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata.
4. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence* attraverso i canali di comunicazione nella lingua prevista dalle normative che ne regolano l'utilizzo.

CAPO V

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

ART. 17

(Finalità dei trattamenti dei dati)

1. I dati personali trattati ai sensi del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a indagini penali o a operazioni di *intelligence* criminale.

ART. 18

(Protezione dei dati personali)

1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o *intelligence* disciplinate dal presente decreto si applicano le norme in materia di protezione dei dati riguardanti l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a).
2. Ai trattamenti di dati personali, effettuati ai sensi del presente decreto, si applicano altresì le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



3. Le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati da essi effettuati per le finalità del presente decreto.

ART. 19

(Verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti)

1. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui verifica che le informazioni o l'*intelligence* da essi comunicate ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III sono inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro cui sono state trasmesse le predette informazioni o *intelligence*.
2. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato le predette informazioni o *intelligence*.
3. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancellano le informazioni o l'*intelligence* che non avrebbero dovuto essere ricevute.
4. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancellano le informazioni o l'*intelligence* lecitamente ricevute:
 - a) nel caso in cui esse non sono o non sono più necessarie alle finalità per le quali sono state trasmesse dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o l'*intelligence* sono state trasmesse senza richiesta, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se esse sono necessarie per le finalità per le quali sono state trasmesse;
 - b) al termine del periodo massimo di conservazione delle informazioni o dell'*intelligence* stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmesse, nel caso in cui l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato tale periodo massimo all'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, le informazioni o l'*intelligence* sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per lo svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione, per la repressione di reati, ovvero l'esecuzione di sanzioni penali.
5. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

ART. 20

(Diritti dell'interessato)

1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge



1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell'identità del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza rivolta all'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con la predetta istanza, l'interessato può domandare, altresì, che sia data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni o l'*intelligence* dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma nel caso in cui le informazioni o l'*intelligence* sono trasmesse all'autorità o al punto di contatto di uno Stato.

2. Il titolare della banca dati comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1.
3. L'autorità o il punto di contatto di uno Stato membro sono informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
4. L'indicazione di cui al comma 1 può essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

ART. 21

(Misure di sicurezza)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 31 al 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti dei dati personali, le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale registrano, per quanto di rispettiva competenza, in appositi *file di log* le comunicazioni di informazioni o *intelligence* effettuate ai sensi del presente decreto.

ART. 22

(Autorità nazionale di controllo)

1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO VI

Norme finali

ART. 23

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Tabella di concordanza

Decisione quadro	Legislazione nazionale	Commenti
TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 <i>Obiettivo e ambito di applicazione.</i> 1. La presente decisione quadro mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.	<u>Art. 117, primo comma, della Costituzione.</u> La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. <u>Legge 30 settembre 1993, n. 388</u> (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.) <u>Legge 23 marzo 1998, n. 93</u> (Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.) <u>Legge 14 marzo 2005, n. 41</u>	L'art. 1, paragrafo 1, della decisione quadro enuncia l'obiettivo perseguito dall'atto comunitario, e cioè introdurre un sistema semplificato di scambio di informazioni per fini di <i>law enforcement</i>. La decisione quadro si applica anche agli Stati associati all'<i>acquis</i> di Schengen; si vedano in tal senso i consideranda 13 e 14 del preambolo della decisione quadro, cui danno attuazione gli artt. 1, comma 3, lett. b) e 2, comma 5. Dello schema di decreto. A differenza dei modelli di collaborazione fin qui previsti dal diritto comunitario derivato, cui la legislazione nazionale ha dato attuazione con diverse fonti normative, il sistema postulato dalla decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro metta a disposizione dei <i>partners</i> europei i dati rilevanti ai fini di <i>law enforcement</i>, garantendo che la trasmissione transfrontaliera non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale (cd. "principio di disponibilità delle informazioni"). Gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro sono sommariamente richiamati dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2.



	(Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità). Legge 30 giugno 2009, n. 85 <i>(Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.)</i>	comma 9, lett. a) dello schema di decreto.
2. La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.		La clausola di salvezza degli accordi stipulati con Stati terzi o altri Stati membri in materia di cooperazione giudiziaria, di cui all'art. 1, paragrafo 2, della decisione quadro è recepita dagli artt. 1, comma 2; e 7, comma 1, dello schema di decreto.
3. La presente decisione quadro contempla tutte le informazioni e l'intelligence definiti all'articolo 2, lettera d). Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e intelligence allo scopo di fornirle alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.		L'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro esclude l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere informazioni o intelligence al solo fine di comunicarle alle autorità di law enforcement dei Paesi membri. La previsione è recepita dall'art. 2, comma 2, dello schema di decreto.



4. La presente decisione quadro non impone alcun obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni e intelligence da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine. Se uno Stato membro ha ottenuto informazioni o intelligence a norma della presente decisione quadro ed intende utilizzarle come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, deve ricevere il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence, se necessario, in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence facendo ricorso agli strumenti riguardanti la cooperazione giudiziaria vigenti tra gli Stati membri. Tale consenso non è necessario qualora lo Stato membro richiesto abbia già dato, al momento della trasmissione delle informazioni o dell'intelligence, la sua autorizzazione a utilizzarle come prove.

5. La presente decisione quadro non impone alcun obbligo di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o intelligence nello Stato membro a cui sono state richieste.

6. Qualora ciò sia permesso dalla loro legislazione nazionale e ad essa conforme, gli Stati membri forniscono informazioni o intelligence precedentemente ottenute con mezzi coercitivi.

7. L'obbligo di rispettare i diritti

Art. 6. comma 3. lett. e) della legge di delegazione europea.

«Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

Omissis

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

Omissis

e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti;

Omissis

Art. 78 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

“Art. 78 Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.”

La clausola dell'art. 1, paragrafo 4 della decisione quadro che consente l'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence trasmessi come prove in procedimenti giudiziari al consenso dello Stato che le ha trasmesse, richiede uno specifico intervento di adeguamento che è contenuto nelle seguenti disposizioni dello schema di decreto:

a) art. 6 per quanto riguarda le richieste rivolte ad altri Stati membri;
b) artt. 8, comma 2, e 15 relativamente alle richieste che sono rivolte da altri Stati membri all'Italia.

In attuazione del criterio di delega legislativa di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014, il citato art. 6 dello schema di decreto, al comma 3, prevede il regime di utilizzabilità delle informazioni o dell'intelligence in procedimenti giudiziari, nel caso in cui il soggetto interessato non ha avuto modo di contestarne il contenuto.

A tal fine viene fatto salvo il dettato dell'art. 78 del D. Lgs. n. 271/1989. Viene, inoltre, stabilito che le informazioni o l'intelligence detenute in conseguenza di atti coercitivi sono utilizzabili come prova solo nei confronti del soggetto cui siano stati riconosciuti diritti o facoltà difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.



fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro, che lascia impregiudicati eventuali obblighi che incombono al riguardo alle autorità incaricate dell'applicazione della legge.		La clausola che esclude l'obbligo di ottenere le informazioni o l'intelligence attraverso "mezzi coercitivi" (art. 1, paragrafo 5, della decisione quadro) è recepita dall'art. 2, comma 2, dello schema di decreto. La clausola che consente la trasmissione di informazioni o intelligence, acquisite precedentemente alla richiesta dello Stato membro con "mezzi coercitivi" (art. 1, paragrafo 6, della decisione quadro), è recepita dall'art. 8, comma 1, dello schema di decreto. L'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'art. 6 TUE, è recepita dall'art. 2, comma 1, dello schema di decreto.
Articolo 2 <i>Definizioni.</i> Ai fini della presente decisione quadro si intende per: a) "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge", la polizia, i servizi doganali o altra autorità nazionale che, in forza della legislazione interna, e competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure	<u>Art. 6, comma 3, lett. a) della legge di delegazione europea.</u> «Art. 6.(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) Omissis 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento	Le norme definitorie di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono recepite dall'art. 1, comma 2, dello schema di decreto. Le definizioni contenute in quest'ultima disposizione sono declinate tenendo conto delle indicazioni recate dai criteri di delega legislativa di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) della legge n. 154/2014. In questo senso, viene tra l'altro stabilito che le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della



coercitive nell'ambito di tali funzioni. I servizi o le unità che si occupano specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale non sono incluse nel concetto di "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge". Entro il 18 dicembre 2007 ciascuno Stato membro attesta in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio quali sono le autorità incluse nel concetto di "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge" ⁽¹⁾. La dichiarazione può essere modificata in qualunque momento;

b) "indagine penale", una fase procedurale nella quale le autorità incaricate dell'applicazione della legge o le autorità giudiziarie competenti, compresi i pubblici ministeri, adottano misure per individuare e accertare i fatti; le persone sospette e le circostanze in ordine a uno o più atti criminali accertati;

c) "operazione di intelligence criminale", una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all'indagine penale, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;

d) "informazioni e/o intelligence";

con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazioni e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;

3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;
Omissis»

Art. 16, primo comma, legge n. 121/1981.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

«Art. 7. (Casi di doppia punibilità.)

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge

legge" si identificano per l'Italia nelle Forze di polizia elencate all'art. 16, primo comma, della legge n. 121/1981. Inoltre, si è provveduto a dettare la definizione dell'espressione "mezzi coercitivi", utilizzata nel contesto della decisione quadro e che non trova equivalenti nel nostro ordinamento.



i) qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità incaricate dell'applicazione della legge;

e

ii) qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati che siano accessibili alle autorità incaricate dell'applicazione della legge senza il ricorso a mezzi coercitivi, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5;

e) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo" (in seguito denominati "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI"); i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione.

dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi. »

«Art. 8(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione



vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della



medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella



	competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica. 2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1. 3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo. » Legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità). Legge 23 marzo 1998, n. 93 (Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996)	
TITOLO II SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE Articolo 3 <i>Comunicazione di informazioni e intelligence.</i> 1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni e l'intelligence possano essere	Art. 6, comma 3, lett. f), della legge 7 ottobre 2014, n. 154 «Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) Omissis 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo	L'art. 3 della decisione quadro richiede uno specifico di adeguamento dell'ordinamento interno. In particolare, i principi di ordine generale, enunciati dai paragrafi 1 e 3 sono recepiti attraverso le disposizioni di dettaglio che disciplinano le richieste di informazioni o intelligence formulate da e alle autorità di law enforcement degli Stati membri e degli altri Paesi



comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge conformemente alla presente decisione quadro.

2. Le informazioni e l'intelligence sono comunicate su richiesta formulata, nei limiti dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale, da un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale.

3. Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence. In particolare, uno Stato membro non subordina ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziaria lo scambio di informazioni o intelligence tra la propria autorità competente incaricata dell'applicazione della legge e l'autorità competente di un altro Stato membro incaricata dell'applicazione della legge, alle quali l'autorità competente richiesta può accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari.

4. Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta di accedere alle informazioni o all'intelligence

32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

Omissis

f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Omissis»

Art. 329 c.p.p.

«Art. 329. Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

- a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.»

Art. 391-quinquies c.p.p.

«391-quinquies. Potere di segretezza del pubblico ministero.

1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.»

associati Schengen (Capo II e Capo III dello schema di decreto).

La previsione del **paragrafo 2** che consente la richiesta di informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement*, che svolgono un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale, nel rispetto dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale, è recepita dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto:

a) art. 3, comma 1, relativamente alle richieste formulate dalle autorità nazionali;

b) art. 9, relativamente alle richieste formulate da autorità degli altri Stati membri.

Il **paragrafo 4** dell'art. 3 della decisione quadro che subordina la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, è recepita dall'art. 13 dello schema di decreto. Tale disposizione prevede una specifica procedura autorizzatoria da applicarsi nel caso in cui la richiesta si riferisca a informazioni soggette al segreto di indagine di cui agli artt. 329 e 391-quinquies c.p.p..

Il **paragrafo 5** dell'art. 3 della decisione quadro è recepito dall'art. 9, comma 1, lett. e). Quest'ultima disposizione stabilisce puntualmente che le autorità nazionali di *law enforcement* comunicano le informazioni o l'*intelligence* fornite da uno Stato terzo con il vincolo di utilizzarle per un determinato scopo

richieste solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, per l'adozione della sua decisione l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro richiesto applica le stesse norme dei casi meramente interni. 5. Qualora le informazioni o l'intelligence richieste siano state ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo e siano soggette al principio di specialità, la loro trasmissione alle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge di un altro Stato membro può aver luogo soltanto con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha fornito le informazioni o l'intelligence.		(principio di specialità), solo con il consenso di quest'ultimo.
Articolo 4 <i>Termini per la comunicazione di informazioni e intelligence.</i> 1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro otto ore alle richieste urgenti di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione	Articolo 6, comma 3, lett. b) e g) della legge di delegazione comunitaria <i>«Art. 6.(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</i> Omissis 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:	L'art. 4 della decisione quadro onera gli Stati membri a prevedere termini differenziati per la comunicazione delle informazioni o intelligence a seguito di richieste urgenti ovvero di richieste che rivestono un carattere "ordinario". La previsione richiede uno specifico intervento di recepimento che è realizzato dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto: a) art. 11 (in particolare: commi 2 e 3), dove si disciplina il procedimento



della legge può accedere direttamente.

2. Se non è in grado di rispondere entro otto ore, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A. Qualora la comunicazione entro il periodo di otto ore di informazioni o intelligence richieste costituisca un onere sproporzionato per l'autorità incaricata dell'applicazione della legge che ha ricevuto la richiesta, questa può postporre la comunicazione. In questo caso detta autorità che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente della posposizione l'autorità incaricata dell'applicazione della legge richiedente e comunica le informazioni o l'intelligence al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni. Il ricorso alle disposizioni del presente paragrafo è riesaminato entro il 19 dicembre 2009⁽⁶⁾.

3. Gli Stati membri assicurano che nei casi non urgenti si risponda entro una settimana alle richieste di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro una settimana, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che

Omissis

b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

Omissis

g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;

Omissis»

di comunicazione nei casi di richieste "ordinarie";

b) art. 12 (in particolare: commi 1, 3 e 4), dove si disciplina il procedimento di comunicazione in caso di richieste urgenti.



figura nell'allegato A. 4. In tutti gli altri casi gli Stati membri provvedono a che le informazioni richieste siano comunicate all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiedente entro quattordici giorni. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A.		
Articolo 5 <i>Richieste di informazioni e intelligence.</i> 1. Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato laddove vi sia motivo di fatto di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro. La richiesta precisa i motivi di fatto e illustra la finalità delle informazioni e dell'intelligence nonché il nesso tra la finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence. 2. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che presenta la richiesta non chiede più informazioni o intelligence né indica termini più ravvicinati di quanto necessario per lo scopo per cui sono state richieste. 3. Le richieste di informazioni o intelligence riportano almeno le informazioni che figurano	Art. 6, comma 3, lett. c) della legge di delegazione europea. «Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) Omissis 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: Omissis c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence; Omissis»	L'articolo 5 della decisione quadro stabilisce alcune condizioni di ammissibilità della richiesta di informazioni o intelligence, riguardanti l'individuazione dello Stato membro cui la medesima richiesta va rivolta; la non eccedenza dei dati domandati; l'obbligo di fornire, con la richiesta, almeno le informazioni indicate nel modello in Allegato B alla decisione quadro. La disposizione richiede uno specifico intervento di recepimento che viene realizzato dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto: a) artt. 3 e 4; commi 3 e 5, relativamente alle richieste di informazioni o intelligence formulate dalle autorità di <i>law enforcement</i> nazionali; b) artt. 9, comma 2, e 10, comma 2, relativamente alle richieste formulate dalle autorità degli altri Paesi membri.



nell'allegato B.		
Articolo 6 <i>Canali e lingua di comunicazione.</i> 1. Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. All'atto delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. Tali estremi possono essere modificati in qualsiasi momento. Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni ricevute. 2. Le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol in conformità alla convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e con l'Eurojust in conformità alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.	<u>Art. 6, comma 3, lett. d) della legge di delegazione europea.</u> «Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) Omissis 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: Omissis d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro; Omissis»	L'art. 6 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di adeguamento. In particolare i principi del paragrafo 1, riguardanti la lingua e i canali, attraverso i quali avviene lo scambio di informazioni, sono recepiti dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, dello schema di decreto per quanto concerne la disciplina delle richieste avanzate dalle autorità di <i>law enforcement</i> italiane. Per quanto concerne le richieste formulate dagli altri Stati membri verso l'Italia i predetti principi sono attuati dagli artt. 3 e 10, commi 1 e 3, dello schema di decreto. La clausola di salvaguardia delle modalità di scambio di informazioni con Europol e Eurojust, recata dal paragrafo 2 della decisione quadro, è recepita dall'art. 2, comma 4, dello schema di decreto.



Articolo 7 <i>Scambio spontaneo di informazioni e intelligence.</i> 1. Fatto salvo l'articolo 10, le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, senza che sia necessaria alcuna richiesta preventiva, forniscono alle autorità competenti dell'applicazione della legge di altri Stati membri interessati le informazioni e l'intelligence pertinenti qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e intelligence possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI. Le modalità di questo scambio spontaneo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro che fornisce le informazioni. 2. Le informazioni e l'intelligence fornite si limitano a quanto ritenuto utile e necessario per l'individuazione, la prevenzione o l'indagine sui reati o le attività criminali in questione.	Articolo 6, comma 3, lett. f) ed l) della legge di delegazione europea. «Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) Omissis 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: Omissis i) prevedere che, quando le informazioni o l'intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro; l) prevedere che, nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera i). Omissis».	L'art. 7 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di recepimento che è contenuto nell'art. 16 dello schema di decreto.
Articolo 8 <i>Protezione dei dati.</i> 1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme fissate in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 siano applicate anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla	D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) «Omissis Art. 31 (Obblighi di sicurezza) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità	L'articolo 8 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di adeguamento. In particolare, i principi riguardanti la tutela dei dati personali sono recepiti dalle disposizioni del Capo V (articoli da 17 a 22) dello schema di decreto. In particolare: - l'art. 17 stabilisce le finalità dei trattamenti

presente decisione quadro.

2. L'utilizzo di informazioni e intelligence scambiate direttamente o bilateralmente ai sensi della presente decisione quadro, è soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato membro che le riceve, in cui le informazioni e l'intelligence sono soggette a norme di protezione dei dati identiche a quelle applicabili se fossero state raccolte nello Stato membro che le riceve. I dati personali trattati nell'ambito dell'applicazione della presente decisione quadro sono protetti conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, al suo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati. Nel trattare dati personali ottenuti ai sensi della presente decisione quadro, le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero altresì tener conto dei principi della raccomandazione R(87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia.

3. Le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge dello Stato membro a cui sono state fornite informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro possono utilizzarle soltanto per gli scopi per i quali

della raccolta.

Art. 32 (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)

1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta

dei dati in termini coincidenti alle previsioni dell'art. 1, paragrafo 1, della decisione quadro; l'art. 18, comma 1, reca la clausola di salvaguardia delle norme che disciplinano le procedure per lo scambio dei dati riguardanti i singoli canali di comunicazione (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della decisione quadro). Il comma 2 prevede che ai trattamenti di dati personali si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo II, Capo I del Codice della privacy, mentre il comma 3, individua i responsabili dei trattamenti dei dati effettuati ai sensi dello schema di decreto; l'art. 19, in coerenza con i principi dettati dalla decisione quadro 2008/977/GAI, disciplina gli obblighi di verifica dell'esattezza dei dati ricevuti o comunicati (commi da 1 a 3). Inoltre, vengono previste specifiche modalità di cancellazione dei dati (comma 4), e viene disciplinato l'esercizio del diritto di "blocco" dei dati trattati illecitamente da parte dell'interessato; l'art. 20 disciplina i diritti dell'interessato, attraverso un rinvio alle disposizioni in materia contenute nell'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n.

sono stati forniti a norma della presente decisione quadro o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica; il trattamento per scopi diversi è consentito soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati ed è soggetto alla legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa solo per quanto consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che trasmette i dati.

4. Nel fornire le informazioni e l'intelligence a norma della presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo delle informazioni e dell'intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni, eccetto il caso particolare in cui la legislazione nazionale obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorità giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge e incaricato del controllo delle autorità competenti incaricate

violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali; al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono

121/1981. Inoltre, viene previsto - sempre in coerenza con la decisione quadro 2008/977/GAI, l'apposizione di un'indicazione nella pertinente banca dati, tesa ad evidenziare l'esercizio dei predetti da parte dell'interessato. Per la rimozione di tale indicazione viene fatto rinvio alla disciplina degli articoli da 150 a 152 del D. Lgs. n. 196/2003.

L'art. 21 disciplina le misure di sicurezza da implementarsi ai fini di un'adeguata tutela dei dati personali, ribadendo, tra l'altro, l'applicabilità dei principi contenuti negli articoli da 31 a 36 del D. Lgs. n. 196/2003.

I principi dell'art. 8, paragrafo 3 e 4, della decisione quadro, concernenti i limiti di utilizzazione delle informazioni, sono recepiti dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto:

- art. 5, comma 2, 3, 4, 5 relativamente alle informazioni fornite dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri;
- art. 14, comma 2, 3, 4 e 5 relativamente alle informazioni comunicate dalle autorità di *law enforcement* nazionali.



dell'applicazione della legge. In questo caso le informazioni e l'intelligence possono essere utilizzate solo previa consultazione con lo Stato membro che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista. In casi specifici, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro che li riceve di fornire ragguagli circa l'utilizzo e il successivo trattamento delle informazioni e dell'intelligence trasmesse.

tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 33 (Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal



disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 (Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro



per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Omissis

Art. 53 (*Ambito applicativo e titolari dei trattamenti*)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Art. 54 (*Modalità di trattamento e flussi di dati*)

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.



3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55 (Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 56 (Tutela dell'interessato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione



e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e delle successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

- a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

Omissis»

Legge 1° aprile 1981, n. 121.

(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.)

«Art. 10. Controlli.

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma



dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Espletti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi»



Articolo 9 <i>Riservatezza.</i> In ogni caso specifico, di scambio di informazioni e intelligence le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge tengono debito conto dei requisiti di segretezza delle indagini. A tal fine le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, assicurano la riservatezza di tutte le informazioni e l'intelligence fornite cui sia stato attribuito tale carattere.		Le previsioni dell'art. 9 della decisione quadro richiedono uno specifico intervento di adeguamento normativo. A tal fine, lo schema di decreto prevede: - all'art. 5, comma 1, che le autorità nazionali di <i>law enforcement</i> garantiscono la riservatezza delle informazioni o dell'intelligence per le quali le autorità o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato sussistere esigenze di tutela di segretezza di indagini; - l'art. 14, comma 1, prevede che le autorità nazionali di <i>law enforcement</i>, all'atto della comunicazione delle informazioni o dell'intelligence, segnalino alle autorità dello Stato membro l'esistenza di analoghe esigenze di segretezza.
Articolo 10 <i>Motivi di rifiuto di fornire informazioni o intelligence.</i> 1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutarsi di fornire le informazioni o l'intelligence solo nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni o intelligence: a) pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto,	<u>Art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124.</u> <i>(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).</i> «Art. 39. Segreto di Stato. 1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono	L'art. 10 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di adeguamento dell'ordinamento interno che è realizzato dall'art. 9 dello schema di decreto. Quest'ultima disposizione prevede che le autorità di <i>law enforcement</i> nazionali possano rifiutarsi di comunicare le informazioni o l'intelligence, quando: - sussiste il segreto di Stato; - anche nel caso in cui non sussista il segreto di Stato, le informazioni o l'intelligence sono suscettibili, se comunicate, di recare un pregiudizio per la



o b) metta a repentaglio il buon esito di un'indagine o di un'operazione di intelligence criminale in corso o la sicurezza di persone, o c) sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta. 2. Qualora la richiesta riguardi un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutare di fornire le informazioni o l'intelligence richiesti. 3. L'autorità competente dell'applicazione della legge rifiuta di fornire informazioni o intelligence qualora l'autorità giudiziaria competente non abbia autorizzato l'accesso e lo scambio di informazioni richiesti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.	essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. 3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1. 4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. 6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Decorso quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. 8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. 10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il	sicurezza della Repubblica; - sussiste un segreto di indagine; - le informazioni o l'intelligence i riguardano i nominativi delle fonti confidenziali degli organi di polizia ovvero dei Servizi di informazione e sicurezza;
---	---	--



provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.»

Articoli 203, 329 e 391-quinquies c.p.p.

«Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [c.p.p. 191].

1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni».

«Art. 329. Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni».

«Art. 391-quinquies. Potere di segretezza del pubblico ministero.

1. Se sussistono specifiche esigenze



	attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi. 2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie».	
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11 <i>Attuazione.</i> 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 19 dicembre 2008^(*). 2. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi che incombono loro in forza della presente decisione quadro. In base a queste ed altre informazioni fornite dallo Stato membro su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2010, una relazione sull'attuazione della presente decisione quadro. Il Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2011, esamina in quale misura		L'art. 11 della decisione quadro non richiede uno specifico intervento di adeguamento normativo.



gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro

Articolo 12

Relazioni con altri strumenti.

1. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 46 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ^(m) sono sostituite dalle disposizioni della presente decisione quadro nella misura in cui riguardano lo scambio di informazioni e di intelligence ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale da essa previsto.

2. La decisione del Comitato esecutivo di Schengen, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta (SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev.) ⁽ⁿ⁾, e la decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18) ⁽ⁿ⁾, sono abrogate.

3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente

L'art. 12 della decisione quadro non richiede uno specifico intervento di adeguamento normativo.



decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

4. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

5. Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 3 e 4 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

6. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 19 dicembre 2007, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che vogliono continuare ad applicare ⁽³⁾.

7. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4, entro tre mesi dalla loro firma, o, per gli strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione quadro, dalla loro entrata in vigore.



Articolo 13 <i>Entrata in vigore.</i> La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006		L'art. 13 della decisione quadro non richiede uno specifico intervento di adeguamento normativo.
---	--	--

